

**COMUNE DI TARSIA**  
**Provincia di Cosenza**  
**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO**

**Verbale N°. 09 del 17/04/2024**

**OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024/2026 – ESERCIZIO 2024 – APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRATTAMENTO FINE MANDO E APPLICAZIONE AVANZO LIBERO.**

**L'ORGANO DI REVISIONE**

**PRESA** in esame la proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026 – annualità 2024 ed agli allegati, di cui all'oggetto;

**VISTI** i prospetti contabili e la relativa documentazione allegata;

**Visto** l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

**VISTO** il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario;

**PRESO ATTO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr 02 del 23/05/2023, esecutiva, si è proceduto all'approvazione del RENDICONTO DI GESTIONE anno 2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale nr 39 del 30/12/2023, esecutiva, si è proceduto all'approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 10 del 25/01/2024, esecutiva, si è proceduto all'approvazione del PIAO 2024/2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 12 del 30/01/2024, esecutiva, si è proceduto all'approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026;

**PRESO ATTO CHE** con deliberazione della Giunta Comunale nr 37 del 03/04/2024, esecutiva, si è proceduto all'approvazione dello Schema di Rendiconto 2023 il quale si è chiuso con un risultato di amministrazione di euro 4.361.609,68 di cui:

euro 3.723.237,17	parte accantonata
euro 93.925,89	parte vincolata
euro 202.774,31	parte destinata agli investimenti
euro 341.672,31	parte avanzo libero

**RILEVATO CHE** sullo schema di Rendiconto è stato reso parere favorevole;

**VISTI:**

- l'art. 151 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che prevede che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l'art. 163, comma 3 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che prevede che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con Decreto del Ministero dell'Interno;

**ESAMINATA** la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto;

**CONSTATATO CHE** con la variazione del bilancio proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo, ed il rispetto degli equilibri di parte corrente e in c/capitale di cui all'art. 162 D. Lgs. 267/2000, co. 6;

**CHE** il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e minori spese;

**VISTO CHE**, nella variazione proposta, vengono rispettati i principi di coerenza, congruità e attendibilità;

**DATO ATTO CHE**, conseguentemente a quanto proposto al precedente punto 1, le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio in corso e successivi, sono contenute nella variazione al Bilancio come dettagliate nell'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** della crisi internazionale dovuta allo scoppio di numerosi focolai di guerra, che ha causato un aumento dei costi delle materie prime delle fonti energetiche, le quali si riverberano negativamente sul bilancio comunale, provocando un aumento esponenziale dei costi delle utenze, in particolare di luce e gas;

**VERIFICATO CHE**, per la parte corrente si rende necessario precedere a ristanziare sul bilancio la voce TRATTAMENTO FINE MANDATO confluita nell'avanzo di amministrazione accantonato al 31/12/2023 oltre ad altri stanziamenti di avanzo libero per spese correnti;

#### **OSSERVATO CHE**

- Il principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi rileva - al paragrafo 9.2.12 - le condizioni in cui può essere applicato l'avanzo di amministrazione libero, nel rispetto dell'art. 187 Tuel e art. 193 Tuel;
- La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
  - per la copertura dei debiti fuori bilancio;
  - per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali;
  - per il finanziamento di spese di investimento;
  - per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
  - per l'estinzione anticipata dei prestiti.

**VISTI** gli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DATO ATTO CHE** in relazione ai dettati normativi e sulla base dei prospetti allegati al presente atto, il bilancio dell'Ente risulta coerente con le previsioni di raggiungimento dell'obiettivo programmatico inerente al nuovo vincolo di finanza pubblica;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il Decreto Legislativo nr. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato quanto sopra esposto, il Revisore Unico

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'assunzione del provvedimento avente ad oggetto: **VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024/2026 – ESERCIZIO 2024 – APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRATTAMENTO FINE MANDO E APPLICAZIONE AVANZO LIBERO**. Si invita l'Ente ad adottare l'atto di variazione come punto all'ordine del giorno successivo all'approvazione del rendiconto consuntivo 2023 per le ragioni motivate in premessa.

Reggio Calabria, lì 17/04/2024

Il Revisore

